



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

SWISSPERFORM

Società svizzera per i diritti di protezione affini

Tariffa comune Z 2015 – 2020

Imprese circensi

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 3 marzo 2014. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 234 del 3 dicembre 2014.

Società di gestione

SUISA

Via Soldino 9, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28, Fax +41 91 950 08 29
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66, Fax +41 44 482 43 33
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32, Fax +41 21 614 32 42

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Sfera di clienti

- 1 La presente tariffa concerne le imprese circensi. Le imprese circensi ai sensi della tariffa sono imprese d'intrattenimento che mostrano uno spettacolo di un massimo di 3 ore con diverse esibizioni artistiche (acrobatica, clown, magia, animali addestrati); viaggiano e durante una stagione si esibiscono in uno spettacolo almeno in 15 differenti ubicazioni.
- 2 Vengono altresì considerate imprese circensi ai sensi della tariffa i giardini zoologici e i parchi faunistici dove vengono presentati animali addestrati.

B. Oggetto della tariffa

- 3 Questa tariffa concerne
 - i **diritti d'autore** relativamente all'esecuzione di **musica**: musica non teatrale del repertorio della SUISA
 - i **diritti di protezione affini** relativamente all'utilizzazione di **supporti sonori e audiovisivi**: supporti sonori e audiovisivi del repertorio di SWISSPERFORM.
- 4 Questa tariffa concerne inoltre, per quanto riguarda i diritti d'autore relativi alla musica, la registrazione di musica su supporti sonori propri dell'impresa circense. Supporti sonori utilizzabili soltanto per esecuzioni durante le rappresentazioni del circo in questione.

Essa non concerne tuttavia la registrazione della musica su supporti sonori dell'impresa circense.
- 5 Per quanto riguarda i diritti di protezione affini, la tariffa non contempla la registrazione dei supporti sonori dell'impresa circense.

C. Società di riscossione, incasso comune

- 6 Per questa tariffa, la SUISA è organo comune d'incasso anche per la SWISSPERFORM.
- 7 La SUISA non detiene altri diritti d'autore che non siano quelli relativi alla musica, non detiene, per esempio, i diritti dei registi e di altri autori di opere audiovisive.
- 8 La SWISSPERFORM non detiene i diritti esclusivi di riproduzione degli interpreti e dei produttori di supporti sonori.

D. Indennità

I. Considerazioni generali

- 9 L'indennità viene di regola calcolata come somma globale per posto nel tendone del circo (o nel locale del circo) e per rappresentazione.

Il numero di posti corrisponde al numero di spettatori ammessi quando si registra il tutto esaurito. In caso di dubbio, fa stato il numero di spettatori ammessi in base alle disposizioni di sicurezza della polizia.

Se vengono utilizzate tende differenti o differenti disposizioni di sedie, ci si basa sul numero di posti imposti dalla dimensione della tenda o dalle disposizioni delle sedie, per ogni rappresentazione.

II. Diritti d'autore relativi alla musica

- 10 L'indennità ammonta a:

- 10.1 per le imprese circensi

<u>Categoria di prezzo</u>	<u>Indennità per posto e rappresentazione in CHF</u>
fino a CHF 20.00	0.022
fino a CHF 30.00	0.045
fino a CHF 40.00	0.067
fino a CHF 50.00	0.089
fino a CHF 60.00	0.110
fino a CHF 70.00	0.132
fino a CHF 80.00	0.153
fino a CHF 90.00	0.175
fino a CHF 100.00	0.197
per ulteriori CHF 10.00 oltre CHF 100.00	0.022

Il conteggio si effettua per categoria di prezzo in base ai posti disponibili. Nella classificazione per categoria di prezzo è determinante il prezzo senza riduzioni.

- 10.2 Per quanto riguarda i circhi di bambini, che prevedono di regola rappresentazioni all'aria aperta con un numero indeterminato di posti o rappresentazioni con ingresso gratuito, l'indennità ammonta a CHF 5.39 per rappresentazione.

10.3 Per i giardini zoologici e i parchi faunistici l'indennità per posto e rappresentazione ammonta a

fino a	1000 posti	CHF 0.030
da 1001 a	2000 posti	CHF 0.041
da 2001 a	3000 posti	CHF 0.054
oltre	3000 posti	CHF 0.065

III. Diritti di protezione affini

11 Ammontare dell'indennità:

11.1 per l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio

- a) durante al massimo il 25 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 3.75 % dell'indennità di cui alla cifra 10,
- b) durante al massimo il 50 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 11.25 % dell'indennità di cui alla cifra 10,
- c) durante al massimo il 75 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 18.75 % dell'indennità di cui alla cifra 10,
- d) oltre il 75 % della durata totale della musica utilizzata durante la rappresentazione, nonché prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 26.25 % dell'indennità di cui alla cifra 10;

11.2 per l'utilizzazione di supporti sonori e audiovisivi disponibili in commercio soltanto prima e dopo la rappresentazione e durante gli intervalli: 2 % dell'indennità di cui alla cifra 10.

IV. Ribassi

12 Le imprese circensi che stipulano con la SUISA e SWISSPERFORM un contratto annuo conformemente alla presente tariffa e che ne rispettano le condizioni, hanno diritto ad un ribasso del 10%.

V. Gestione individuale dei diritti d'autore

13 Le indennità in base alla cifra 10 tengono conto di una parte di musica appartenente al repertorio della SUISA del 90%.

I circhi che segnalano negli elenchi in base alla cifra 24 le opere i cui autori gestiscono autonomamente i diritti d'esecuzione, hanno diritto ad una riduzione pro rata temporis delle indennità sui diritti d'autore se la durata d'esecuzione del repertorio della SUISA è inferiore al 90% della durata d'esecuzione complessiva della musica e se la gestione individuale è giuridicamente valida.

In questo caso le indennità sui diritti d'autore si calcolano nella maniera seguente:

parte in % del repertorio SUIISA rispetto alla
durata d'esecuzione complessiva della mu- : 90 x indennità in base alla cifra 10
sica suonata durante la rappresentazione

Per un giustificativo eventualmente necessario che comprovi questa gestione individuale, valgono le disposizioni di cui alle cifre 20 e 21.

Questa riduzione sui diritti d'autore non influisce in alcun modo sulle indennità per i diritti di protezione affini in base alla cifra 11.

VI. Imposte

- 14 Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore (2013: tasso normale 8 %, tasso ridotto 2.5 %).

VII. Adeguamenti al rincaro

- 15 Tutte le indennità citate in questa tariffa (non le percentuali) vengono adattate al rincaro per il 1° gennaio di ogni anno, purché l'indice nazionale dei prezzi al consumo rispetto al 1° gennaio 2010 e la data di riferimento sia variato di più del 5%. La base è lo stato dell'indice nazionale al 1° gennaio 2010. Il giorno di riferimento per il calcolo dell'adattamento al rincaro per l'anno successivo è il 31 ottobre dell'anno in corso.

VIII. Supplemento in caso di violazione della legge

- 16 Tutte le indennità citate in questa tariffa raddoppiano se
- vengono utilizzate musiche e produzioni senza l'autorizzazione della SUIISA
 - l'impresa circense cerca di procurarsi un vantaggio illecito fornendo indicazioni o conteggi inesatti o incompleti.
- 17 Sotto riserva a una pretesa di indennizzi e interessi superiori.

E. Conteggio

- 18 Le imprese circensi trasmettono per iscritto alla SUIISA le indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità, al più tardi entro un periodo di 30 giorni dalla fine della stagione o della tournée.
- 19 Inviano inoltre alla SUIISA, ad inizio della stagione, il programma della tournée. Le rappresentazioni previste che non hanno avuto luogo vengono citate nel conteggio separatamente. Se vengono utilizzate tende o forniture di sedie di diverse dimensioni, nel conteggio le singole rappresentazioni e il relativo numero di posti devono essere citati singolarmente.

- 20 Al fine di verificare i dati, la SUIISA si riserva il diritto di esigere dei giustificativi o di esaminare la contabilità dell'impresa circense.
- 21 Qualora le indicazioni o i giustificativi non vengano inoltrati entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, o l'accesso ai libri contabili venga rifiutato, la SUIISA può procedere alla stima delle indicazioni necessarie per calcolare le indennità dovute. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

F. Pagamento

- 22 Le fatture della SUIISA sono pagabili a 30 giorni o entro i termini fissati nell'autorizzazione.
- 23 Le imprese circensi versano alla SUIISA degli acconti calcolati in base ai conteggi dell'anno precedente o in funzione del budget, alle scadenze pattuite nell'autorizzazione. La SUIISA può inoltre esigere garanzie.

G. Elenchi della musica utilizzata

- 24 Le imprese circensi inoltrano alla SUIISA gli elenchi della musica utilizzata indicando:
- titolo
 - durata d'esecuzione di ogni brano
 - compositore
 - numero di esecuzioni
 - etichetta del supporto sonoro e no. di catalogo dei supporti sonori usati
 - nome degli interpreti

il 20 di ogni mese per il mese precedente, oppure, se il programma non cambia, entro 30 giorni dalla fine della stagione.

I titoli i cui autori gestiscono autonomamente i diritti d'esecuzione, devono essere evidenziati espressamente negli elenchi della musica utilizzata.

- 25 Qualora gli elenchi della musica utilizzata non venissero inoltrati entro i termini fissati neanche dopo sollecito per iscritto, la SUIISA si riserva il diritto di esigere un'indennità supplementare di CHF 40.00 per giorno, di CHF 130.00 per mese o di CHF 650.00 per anno. La SUIISA può inoltre procurarsi le informazioni necessarie a spese dell'impresa circense.
- 26 Non vanno inoltrati elenchi per i supporti sonori usati soltanto prima e dopo la rappresentazione, nell'intervallo o nel serraglio.

H. Periodo di validità

- 27 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2019.
- 28 In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere riveduta prima della scadenza.
- 29 Il periodo di validità della tariffa si prolunga automaticamente ogni volta di un anno, se questa non viene disdetta da uno dei partner delle trattative per iscritto almeno un anno prima della scadenza. Una disdetta non esclude un'ulteriore proposta di proroga.